



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2009, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Franco Cavazzuti, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Costa e Francesco  
Mauceri, con domicilio eletto presso avv. Francesco Mauceri, in Catania, via Conte  
Ruggero, 9;

***contro***

Assessorato Regionale LL.PP. - Ufficio Genio Civile di Siracusa, rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia  
Ognina, 149;  
Comune di Siracusa;

***per l'annullamento***

ricorso introduttivo

del provvedimento prot. 4418 del 22.02.2009 con il quale l'Ufficio del Genio civile  
di Siracusa non ha accolto la richiesta di rilascio del nulla osta presentata dal

ricorrente, in quanto gli elaborati progettuali non sarebbero conformi a quanto prescritto dall'art. 17 L. 64/1974 ed all'art. 4 della L. 1086/1971;

motivi aggiunti

del provvedimento prot. 20686 del 27.07.2009 con il quale l'Ufficio del Genio civile di Siracusa ha confermato il precedente provvedimento prot. 4418 del 22.02.2009;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale LL.PP. - Ufficio Genio Civile di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

#### FATTO

Il ricorrente Cavazzuti Franco – in qualità di professionista regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Siracusa – ha presentato al Comune di Siracusa un progetto edilizio per la realizzazione di tre monolocali ad uso abitativo da realizzare su terreno di sua proprietà. Il Comune ha rilasciato la concessione edilizia, onerando però il richiedente di ottenere il nulla osta del Genio civile ex artt. 17 e 18 della L. 64/1974.

L'ufficio del Genio civile di Siracusa, con provvedimento prot. 4418 del 22.02.2009 in risposta all'istanza presentata dal ricorrente, ha denegato il proprio nulla osta ritenendo che gli elaborati progettuali non risultassero conformi all'art. 17 della L. 64/1974 dal momento che il progetto architettonico non è stato redatto e firmato da un tecnico laureato.

Avverso tale provvedimento è stato ritualmente proposto il ricorso in epigrafe, col quale si denuncia:

*1.- violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 della L. 64/1974 e negli artt. 2 e 4 della L. 1086/1971 – eccesso di potere per travisamento dei fatti;*

si deduce che, in base alla normativa di settore vigente, al geometra è consentita la progettazione di edifici di modeste dimensioni, carattere quest'ultimo che connota le costruzioni in esame; inoltre, il progetto risulta in ogni caso sottoscritto da un tecnico laureato che ne ha “presa visione”;

*2.- violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 bis della L. 241/90 come modificata ed integrata dalla L. 15/2008 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;*

In sintesi, con questo motivo si denuncia la violazione delle norme procedurali che impongono l'invio del preavviso di rigetto della domanda.

Si è costituito in giudizio per resistere l'Assessorato Regionale LL.PP. – Ufficio del Genio civile di Siracusa.

Con ordinanza n. 820/09 è stata accolta la domanda cautelare, onerando la PA resistente di riesaminare la fattispecie tenendo conto del fatto che l'elaborato è stato redatto da un geometra iscritto al relativo albo ed è stato sottoscritto “per presa visione” da un ingegnere.

L'Ufficio del Genio civile si è allora rideterminato sulla vicenda con provvedimento prot. 20686 del 27.07.2009, che ha sostanzialmente confermato, approfondendone la motivazione, il provvedimento impugnato.

Avverso tale nuova statuizione il ricorrente ha proposto ritualmente motivi aggiunti, riproponendo in sostanza le stesse censure del ricorso introduttivo e denunciando inoltre la violazione dell'ordinanza cautelare.

Con O.C.I. n. 475/09 questa Sezione ha chiesto alla PA resistente di produrre copia degli elaborati facenti parte del progetto presentato dal ricorrente, con

specificazione dell'elaborato che è stato ritenuto non legittimamente sottoscritto dal professionista indicato dalla legge. In esecuzione, il Genio civile ha depositato una breve relazione in data 11.12.2009, nella quale si precisa che il cd. "progetto architettonico" risulta sottoscritto solo "per presa visione" da un ingegnere, anziché essere redatto e sottoscritto dal medesimo professionista.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, ed alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

In primo luogo, il Collegio ritiene di dover operare una precisazione in ordine ai fatti che hanno originato il contenzioso in esame, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria.

Il progetto relativo alla costruzione di tre piccole unità immobiliari presentato dal geometra ricorrente si compone di diverse tavole tecnico/progettuali; alcune di queste (ed in particolare, "calcolo balcone, solaio, gradino scala"; "disegno armature, travi di fondazione, pilastri"; "disegno armature travi del 1° e unico impalcato"; "piante degli impalcati, armatura setti; armatura solaio; armatura gradino; armatura setti") sono redatte da un ingegnere abilitato; invece, il cd. "progetto architettonico" è stato redatto direttamente dal ricorrente, nella qualità di geometra, ed è stato solo sottoscritto "per presa visione" dall'ingegnere. E' questa l'anomalia riscontrata dall'Ufficio del Genio civile, che ha negato il rilascio del nulla osta ex art. 18 L. 64/1974 ritenendo che anche quest'ultima tavola avrebbe dovuto essere redatta e sottoscritta da un ingegnere (o, comunque, da un tecnico laureato).

Nel merito il ricorso risulta fondato per la dedotta "violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 della L. 64/1974 e negli artt. 2 e 4 della L. 1086/1971 – eccesso di potere per travisamento dei fatti".

Va premesso che in zona sismica, ai sensi dell'art. 17 della L. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti

edili iscritti nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per delineare, allora, le competenze dei geometri occorre fare riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale, e quindi all'art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (*Regolamento per la professione di geometra*) che contempla chiaramente – tra le varie ipotesi - le attività di “*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*”.

Nei limiti del carattere “modesto” dell'edificio civile, la progettazione può essere eseguita quindi in zona sismica anche da un geometra. Si può aggiungere poi che tale competenza del professionista permane anche – ai sensi dell'art. 2 della L. 1086/1971 (*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*), ora ribadito anche dall'art. 64. co. 2, del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001 – nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento armato.

E' stato in proposito affermato in giurisprudenza che “ (...) è dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al g.a. il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli art. 16 ss. r.d. 274/1929.” (Tar Salerno 9772/2010); che “il geometra è sempre abilitato alla progettazione di “modeste costruzioni civili”; e che tale competenza permane anche per le costruzioni a struttura metallica o per quelle che richiedano l'impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a condizione – in questo caso - che persista la qualificazione di edificio civile “modesto?” (Tar Catania, I, 1253/2010). Anche il Consiglio di Stato (sezione V, 779/1998) ha posto l'accento sul carattere modesto della costruzione, quale limite alla competenza del geometra, affermando che “è illegittimo il progetto firmato da un geometra per la

*realizzazione di un grande capannone industriale, poggiate su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile”.*

Il Collegio non ignora la sussistenza di un contrario orientamento, manifestato dalla giurisprudenza civile (Cass., II, 17028/2006, e 19292/2009), che ha considerato nulli sul piano civilistico i contratti d’opera professionale stipulati da geometri in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione del dato normativo non condividibile in quanto non tiene conto del fatto che anche le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo *per relationem* alle competenze stabilite dall’ordinamento professionale dei geometri.

Quanto fin qui esposto vale come inquadramento generale della problematica sulla quale si incentra il giudizio. Deve essere, tuttavia, evidenziato col dovuto risalto il fatto che nel caso a mani sono presenti delle peculiari circostanze di grande rilievo, che conferiscono alla vicenda una specifica singolarità: ci si riferisce al fatto che solo il progetto architettonico – ossia, quello concernente l’aspetto estetico, la collocazione spaziale, e l’immagine dimensionale dell’edificio – è stato redatto da un geometra (e poi sottoscritto “per presa visione” da un ingegnere); mentre tutte le altre tavole progettuali, che potremmo definire come veri “progetti strutturali” (elencate come tavole nn. 4, 5, 6 e 7), sono state regolarmente redatte da un ingegnere. Cioè, in altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascritto solo al geometra; ma di una progettazione effettuata a più mani, nella quale l’apporto dell’ingegnere risulta prevalente sul piano quantitativo e tecnico, mentre quello del progettista/geometra è secondario e per certi versi atecnico, essendo limitato a definire l’aspetto esteriore dell’edificio.

Va sottolineato il fatto – dirimente - che tutto ciò che attiene alla sicurezza, staticità e robustezza dell'edificio è stato regolarmente progettato da un tecnico laureato in ingegneria, di guisa che appare giuridicamente irrilevante la circostanza che il geometra abbia semplicemente confezionato l'aspetto esteriore della costruzione, lasciando correttamente all'ingegnere il compito di determinare gli aspetti tecnico/costruttivi del “disegno” proposto.

La predetta conclusione risulta avvalorata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 83/1999) che ha precisato il ruolo da attribuire, nella progettazione, all'intervento del tecnico laureato: *“In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da un geometra o da un perito, assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.”* (in termini analoghi Tar Marche Ancona, 1241/2001).

Se dunque il legislatore ha richiesto l'intervento dell'ingegnere (o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità dell'edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se – a tali fini – viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la “ratifica, con assunzione di responsabilità” ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che – a maggior ragione – sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte

architettonica, allorquando lo stesso contempra gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.

Né d'altra parte si può concordare con la difesa dell'Amministrazione resistente, laddove dichiara l'inammissibilità della figura di un ingegnere mero "calcolista" che affianchi il progettista senza assumersi la responsabilità della progettazione e dell'esecuzione (v. memoria Avvocatura Stato del 20.10.2009): come si è già evidenziato, nel caso in esame l'ingegnere non è intervenuto con una forma di supporto collaterale ed interno limitato ai soli calcoli delle strutture in cemento armato, ma si è direttamente assunto, anche verso l'esterno, la responsabilità di tutti i progetti tecnici sottoscritti, che altro non sono se non una traduzione in termini tecnici del progetto esteriore confezionato dal geometra.

In base a quanto esposto, ed assorbita la seconda censura, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti.

La peculiarità della vicenda, induce tuttavia a dichiarare eccezionalmente compensate le spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, li accoglie e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)